

Codice A1816A

D.D. 28 dicembre 2016, n. 3919

**Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Parrocchia S.S. Pietro e Paolo di Carmagnola (TO) (C.F.: 84501550010) - Interventi selvicolturali nel Comune di Busca (loc. Eremo di Busca) - Istanza n. 33068/2016.**

PRESO ATTO del D.lgs. 227/2001 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTA la domanda n. 33068/2016 presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dalla Parrocchia S.S. Pietro e Paolo di Carmagnola nella persona del Parroco Don Giancarlo Avataneo (omissis), in data 01/12/2016 – assunta al Protocollo n. 52086;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte in data 22/10/2016, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali;

Tipologia forestale	Superficie da progetto (ha)	Superficie ammessa (ha)
- Rimboschimento di conifere	1,7428	1,7428
- Robinieto	0,6985	0,6985
Totale	2,4413	2,4413

Tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;

VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

#### *determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., la Parrocchia S.S. Pietro e Paolo di Carmagnola nella persona del Parroco Don Giancarlo Avataneo (Omissis) all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Busca (località Eremo di Busca), così come descritti nel progetto d'intervento e nelle integrazioni progettuali, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

Tipologia forestale	Superficie da progetto (ha)	Superficie ammessa (ha)
- Rimboschimento di conifere	1,7428	1,7428
- Robinieto	0,6985	0,6985
Totale	2,4413	2,4413

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup. intervento (ha)
Busca	===	73	3	0,4417	0,4417
Busca	===	73	5	1,3555	1,2131
Busca	===	73	6	0,7865	0,7865

- Il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha 2,4413 (di cui 1,7428 ha di rimboschimento di conifere e 0,6985 ha di robinieto) ed essere conforme allo stesso;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
- potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo;
- il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati, così come individuati nell'ambito dei rilievi effettuati;
- si approva il numero delle piante prelevabili pari a 1243 (554 nel rimboschimento di conifere e 689 nel robinieto) a cui devono aggiungersi le piante morte in piedi e schiantate nel rimboschimento; tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti di calcolo del numero delle piante in rapporto alle aree di saggio effettuate;
- si approva il volume di legname prelevabile con l'intervento, desunto dalle aree di saggio effettuate, che risulta pari a 377 mc (336 nel rimboschimento di conifere e 41 nel robinieto); tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;
- il taglio dovrà interessare esclusivamente le piante di abete rosso, larice, pino strobo e douglasia oltre alle latifoglie morte in piedi o schiantate; nel robinieto potranno essere tagliate solamente le piante di robinia, mentre le altre latifoglie di accompagnamento potranno essere prelevate rispettando una copertura minima residua del 25% se presente;
- non potranno essere tagliate piante diverse da quelle sopra menzionate a meno di quelle che eccezionalmente ne ostacolano il letto di caduta;
- si prescrive che, terminato l'abbattimento e l'esbosco del legname sull'area interessata dal rimboschimento, venga effettuato un sopralluogo congiunto con il Settore scrivente per individuare correttamente le zone ove effettuare i rinfoltimenti;
- si prescrive che la deroga all'obbligo di rinnovazione artificiale posticipata di cui all'art. 12, comma 3, sia autorizzata solamente per le aree in cui, a seguito del sopralluogo sopra citato, sia riscontrata la presenza di rinnovazione spontanea affermata;
- qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;
- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
- particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);
- uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco – *qualora previste* - che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;

- durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
- ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l’abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d’acqua;
- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall’art.34 del Regolamento):
  1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;
  2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:
    - a. ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell’efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
    - b. sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l’innesco di fenomeni di erosione;
    - c. per le vie di esbosco per mezzi meccanici:
      - 1) chiusura e protezione degli accessi;
      - 2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l’erosione del suolo. L’interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”;
- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d’acqua e degli impluvi;
- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
- i lavori di taglio ed esbosco, nonché i rinfoltimenti, dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5);
- entro 60 giorni dalla conclusione dell’intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L’inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l’applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**Dott. For. Elio PULZONI**